

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CHE, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.353 del 21/11/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", vi è l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge, garantendo l'aggiornamento annuale dello stesso;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27.09.2005 "*Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 69)*";

CONSIDERATO CHE l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:

- VINCOLI QUINDICENNALI: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
- VINCOLI DECENNALI: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- VINCOLI QUINQUENNALI: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

CONSIDERATO CHE, a norma di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 10, i comuni provvedono a censire, tramite il suddetto Catasto Incendi Boschivi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Lo stesso Catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

CHE questo ente ha avviato la procedura per l'aggiornamento del catasto incendi, al fine di identificare le aree interessate da incendi sviluppatasi nell'annualità 2022;

CHE, ai sensi di legge, le aree percorse da incendi devono essere inserite nell'apposito catasto,

esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio del comune per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, dovranno essere valutate le eventuali osservazioni presentate e quindi approvati, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

PRESO ATTO, infine, che le aree individuate, facenti parte degli elenchi definitivi, dovranno essere sottoposte ai divieti e ai vincoli di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 353/2000 e s.m.i. per la durata ivi indicata;

CONSIDERATO CHE tramite la funzione di consultazione del portale SIM (Sistema Informativo della Montagna), per gli anni 2022-2023, sono stati rilevati i dati, inerenti gli incendi boschivi verificatisi nel Comune di Bellegra, di cui agli allegati di seguito elencati:

- Allegato A: consultazione aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR: elenco incendi Boschivi;
- Allegato B: rilievo delle aree percorse dal fuoco: lista delle particelle interessate e relativa perimetrazione;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare, ai sensi della predetta Legge n. 353 del 21/11/2000, il Catasto Incendi Boschivi per il censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell'applicazione dei previsti vincoli.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02/06/2022 con la quale veniva istituito il Catasto degli incendi boschivi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2022 con la quale venivano aggiornati gli elenchi soprassuoli percorsi dal fuoco fino all'annualità 2021;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e palese, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che tramite la funzione di consultazione del portale SIM (Sistema Informativo della Montagna), per l'annualità 2022, sono stati rilevati i dati di cui agli allegati A e B meglio dettagliati in premessa;

Di procedere all'aggiornamento del catasto incendi boschivi per l'annualità 2022, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della normativa regionale vigente, sulla base delle suddette risultanze acquisite sul portale SIM (Sistema Informativo della Montagna);

Di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 21/11/2000 e successive modificazioni:

- **che** gli allegati "A" e "B" costituenti l'aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del comune;

- **che** nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;

- **che** decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione degli atti e degli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato relativamente al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
COCULO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Viviana IANNUCCI
